

Forum DD position on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence

The Forum Disuguaglianze Diversità (Forum DD) thanks for the opportunity to take part in the consultation about the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence, and welcomes this proposal as an important legislative innovation.

It shares and supports the Directive aim of bettering environment and human rights protection by increasing the responsibility of business corporations and improving the access to justice by the injured parties.

Appreciations

In particular, Forum DD appreciates the choice of a regime based not just on incentives and soft law, but on binding rules imposing specific duties tendentially extended along the entire value chain.

Forum DD also appreciates the institution of duties for directors whose focus is not primarily on risks for the company (such as legal or financial risks) but on risks concerning harm to third parties and to the general interest.

This choice seems well connected to the provision of Art. 25 of the draft, in which directors' duties are referred to sustainability in general (therefore not only to sustainability connected to the

Posizione del Forum DD sulla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Il Forum Disuguaglianze Diversità (Forum DD) ringrazia per l'opportunità di partecipare alla consultazione sulla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, e la accoglie come una importante innovazione legislativa. Condivide e sostiene la finalità della Direttiva di migliorare la tutela dell'ambiente e dei diritti umani aumentando la responsabilizzazione delle imprese e migliorando le possibilità di accesso alla giustizia da parte dei soggetti danneggiati.

Apprezzamenti

Il Forum DD apprezza, in particolare, l'adozione di un modello che non si limita a creare incentivi o obblighi derogabili, e che invece contiene norme imperative che impongono precisi doveri e che tendono ad estendere tali doveri lungo l'intera catena del valore.

Apprezza anche che siano stati introdotti doveri di diligenza che vincolano gli amministratori a porre sotto controllo rischi che non riguardano solo la lesione di interessi della società amministrata (come i rischi legali o finanziari) ma riguardano soprattutto quella di interessi generali e di terzi.

Ritiene che questa scelta legislativa ben si colleghi alla previsione dell'Art. 25 della bozza, che collega i doveri degli amministratori alla sostenibilità in generale (quindi non solo alla sostenibilità connessa all'ambiente e ai diritti

environment and human rights, but to the objective of sustainability in itself considered).

Forum DD trusts and hopes that this discipline (duties of protection against injury to third parties, duty to consider sustainability in general, etc.) is an expression of (and a recognition of the need for) a convinced abandonment of the idea that company directors should be concerned exclusively with the maximization of the value of shareholders' investments.

Forum DD believes that in the corporate commitment to manage environmental and human right risks as well in supporting sustainability goals the active cooperation of stakeholders in defining due diligence objectives and policies plays a central role. It therefore appreciates the decision of the Directive to plan for stakeholders' participation in particularly important phases of the process for development of the due diligence policies (identification of potential adverse impacts, possible elaboration of the prevention action plan and corrective action plan, general elaboration of due diligence policies by company's directors).

Forum DD appreciates moreover that Art. 17 and 18 of the Directive proposal require each Member State to institute one or more authorities in charge for the supervision of the actual compliance and implementation of policies and procedures of due diligence in all their components by companies operating in the State territory, and that these authorities are given effective powers of investigation and sanction. Highly appreciated is

umani, ma all'obiettivo della sostenibilità in sé considerata).

Confida e auspica che questa disciplina (particolare dovere di protezione contro rischi di lesione di interessi terzi, dovere di considerare la sostenibilità in generale, ecc.) sia espressione, e riconoscimento, della necessità di un convinto abbandono dell'idea per cui gli amministratori devono preoccuparsi esclusivamente dell'interesse dei soci alla massima crescita del valore dei loro investimenti.

Ritiene che nell'impegno delle imprese a gestire i rischi per l'ambiente e i diritti umani, così come a promuovere obiettivi di sostenibilità, la collaborazione attiva degli stakeholder nella definizione degli obiettivi e delle politiche di due diligence assuma rilievo centrale, e apprezza pertanto la scelta della Direttiva di prevedere il coinvolgimento degli stakeholder in fasi particolarmente rilevanti del processo di elaborazione delle politiche di due diligence (individuazione dei potenziali *adverse impacts*, elaborazione eventuale del *prevention action plan* e del *corrective action plan*, elaborazione generale delle politiche di *due diligence* da parte degli amministratori dell'impresa).

Apprezza inoltre la previsione agli Art. 17 e 18 della Direttiva di istituire in ogni Stato membro una o più autorità cui sia assegnata la sorveglianza sull'effettiva adozione e attuazione da parte delle imprese delle policy e procedure aziendali di due diligence in tutte le loro componenti, nonché l'assegnazione a tali autorità di effettivi poteri di indagine e di sanzione. Apprezza inoltre l'obbligo di indipendenza e assenza di conflitti di interessi

also the proviso that these authorities, and the personnel working on their behalf, must be strictly independent and free from conflict of interest with the potentially supervised firms.

Among the most appreciable features of the Proposal, it must certainly be underlined that the envisaged due diligence obligations refer not only to companies formed in accordance with the legislation of an EU Member State, but also to companies formed in accordance with the legislation of a third country and that generate in the Union a net turnover higher than the indicated minimum thresholds. This extraterritorial reach, completed with the extension of the due diligence obligations to the global value chain, could have the effect of making the regime proposed by the EU an international reference model.

Loopholes, deficiencies and improvements

1. Widening the list of human rights and environmental standards

First of all, we consider as inadequate the rigid and a priori delimitation of the restricted list of human rights and environmental standards – contained in the Annex to the Directive – the violation of which is established to be relevant in order to identify the content of the due diligence obligations and the directors' duties new characterization.

Moreover, we believe that the residual exception clause, provided for in par. 21 of Part I of the Annex, places an excessive and unjust burden on victims of violations of further human rights. In any case, it does not allow full coverage of the potential and actual impacts of corporate activities on human rights, as the list of the international

delle suddette autorità e del personale per esse operante rispetto alle imprese oggetto di sorveglianza.

Infine ricorda tra gli aspetti apprezzabili della Proposta che gli obblighi di due diligence previsti sono riferiti non solo a società aventi sede nell'UE, ma anche a società costituite al di fuori dell'UE e che operano sul mercato europeo generando fatturati superiori alla soglia minima indicata. Tale "extraterritorial reach", combinato con l'estensione degli obblighi di due diligence alla catena globale del valore, potrebbe rendere il regime proposto dall'Unione un modello di riferimento a livello internazionale.

Lacune, carenze e miglioramenti proposti

1. Ripristinare una visione ampia dei diritti umani e degli standard ambientali considerati

Riteniamo anzitutto criticabile la delimitazione rigida e aprioristica ad una lista ristretta – oggi prospettata dall'Allegato alla Direttiva – dei diritti umani e degli standard ambientali le cui violazioni dovrebbero essere considerate rilevanti nell'identificazione del contenuto dell'obbligo di due diligence e nella nuova qualificazione dei doveri degli amministratori.

Riteniamo che la clausola residuale e d'eccezione, prevista al par. 21 della Parte I dell'Allegato, ponga inoltre a carico delle vittime di violazioni di ulteriori diritti umani un onere eccessivo ed ingiusto e, in ogni caso, non consenta la copertura totale degli impatti potenziali ed effettivi sul

instruments (referred to in Part II of the Annex) is incomplete. In this latter regard, we therefore urge the removal of the aforementioned limits and the integration of the list, as a minimum, with a complete reference to the ILO Conventions.

2. Directors' duties and corporate purpose in the perspective of sustainability

The reference to “sustainability” in the title of the Directive proposal certainly deserves an improvement of the definition in the document about what sustainability means in this context. “Sustainability” is not clearly defined in the document but for the proviso of Art. 25 requiring that directors in doing the best interest of the company should *“take into account the consequences of their decisions for sustainability matters, including, where applicable, human rights, climate change and environmental consequences, including in the short, medium and long term”*.

We recommend that in the Directive a reference to social sustainability and especially to the fight against inequalities is underlined i.e. a reference to sustainable development understood in both its environmental dimension, including the fight against global climate change, and the social dimension, including the affirmation of social justice and the fight against poverty and inter-generational and intra-generational inequalities.

godimento dei diritti umani, in quanto l'elenco degli strumenti internazionali rilevanti (di cui alla Parte II dell'Allegato) risulta incompleto. A quest'ultimo riguardo sollecitiamo, pertanto, la rimozione dei suddetti limiti e l'integrazione della lista, come minimo, con un riferimento completo alle Convenzioni OIL.

2. Responsabilità degli amministratori e scopo dell'impresa nella prospettiva della sostenibilità

Un aspetto che meriterebbe senz'altro di essere migliorato concerne la definizione di “sostenibilità”, richiamata nel titolo della Proposta di Direttiva. La nozione risulta infatti non ben definita, se non per la specificazione di cui all'Art. 25, secondo la quale gli amministratori, nell'adempimento ai propri doveri, dovrebbero tenere conto, *“nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente”*.

Auspichiamo che a tale proposito sia espresso un più marcato riferimento alla sostenibilità sociale, ed in particolare alla lotta alle disuguaglianze, cioè allo sviluppo sostenibile, inteso in modo inclusivo tanto della dimensione ambientale, e della lotta al cambiamento climatico, quanto della dimensione sociale, cioè della lotta alle povertà e dell'affermazione della giustizia sociale mediante la lotta alle diseguaglianze intra-generazionali e inter-generazionali.

In fact, a development that continually produces inequalities and imbalances is incompatible with sustainability.

The reference to sustainability should also clarify that sustainability is not a constraint that limits, from outside, the possibility of pursuing a corporate interest, or an overall company purpose, completely disconnected from sustainability itself (as would be, for example, the maximization of earnings for shareholders). Sustainability, on the contrary, must be understood as internal to the interest and the purpose of the company, as one of the objectives that the company must pursue. Instead of the current wording, the rule should bind Member States to ensure that directors, *when fulfilling their duty to act in the best interest of the company, are required to make decisions consistent with sustainability objectives, including, where applicable, human rights, climate change and environmental consequences, including in the short, medium and long term.*

The latter formulation would logically entail that the corporate interest or overall company purpose – in coherence with the objectives of sustainable development and human rights protection – should be understood in the sense that the company intentionally pursues a fair and efficient balance of the interests of all its stakeholders involved in the process of value creation (first, the employees participating in the value chain), and in general pursues the stakeholders' interest in the prevention and reduction of negative environmental impacts and climate change.

Infatti uno sviluppo che sistematicamente produce disuguaglianze e squilibri è incompatibile con la sostenibilità.

Occorrerebbe anche chiarire che la sostenibilità non è un vincolo che limita, dall'esterno, la possibilità di perseguire uno scopo della società immaginato come del tutto sconnesso dalla sostenibilità stessa (come sarebbe, ad es., la massimizzazione dei guadagni per i soci). La sostenibilità va concepita invece come interna alla nozione di scopo della società, in quanto è uno degli obiettivi che la società deve perseguire. Al posto dell'attuale formulazione, si potrebbe perciò ipotizzare una norma che vincoli gli Stati membri a *provvedere a che gli amministratori nell'adempire al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, siano tenuti ad assumere decisioni coerenti con obiettivi di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, valutando anche, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente.*

Logica conseguenza di questa formulazione sarebbe l'affermazione che l'interesse societario o scopo dell'impresa nel suo complesso, per essere coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e protezione dei diritti umani, va inteso nel senso che l'impresa persegue intenzionalmente in modo bilanciato, equo ed efficiente gli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di creazione del valore (in primis i lavoratori coinvolti nella catena del valore) e in generale degli stakeholder interessati a prevenire e abbattere gli impatti ambientali e alla riduzione del cambiamento climatico.

3. Strengthening stakeholders participation

The participation of stakeholders in the elaboration process of the due diligence policies, even though contemplated in the most important phases of the process, appears to be regulated in a discontinuous and disorganized way.

The same definition of stakeholders referred to in Art. 3(n) includes only the company employees and of its subsidiaries and individuals, groups, communities or entities whose rights or interests are or may be affected by the action of the company. Not included are the organizations of civil society which are engaged in issues and rights relevant to the Directive, whose intervention is specifically envisaged in a specific way only in certain phases of the process (in the development of the due diligence policies and submission of complaints). This solution takes away clarity and linearity in the time and methods of intervention of stakeholders and of their representative organizations and risks to compromise the consideration in the process of those widespread interests of which it is difficult to identify the immediate owners.

It would be desirable that the Directive provides a general rule of consultation with all the stakeholders and the civil society organizations concerned with human rights and the social and environmental sustainability at least in the main phases of elaboration of the due diligence policies. The organizational formula by which such consultations must be carried out (the creation of one or more panels of stakeholders, permanent advisory organisms, etc.) should be explicitly indicated. In this regard, see the proposal of the

3. Rafforzare la partecipazione degli stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di elaborazione delle politiche di due diligence, pur previsto nelle fasi più importanti del processo, appare regolato in modo discontinuo e poco organico.

La stessa definizione di stakeholder di cui all'art. 3(n) include solo i dipendenti dell'impresa e delle controllate e i soggetti, gruppi, comunità o enti i cui diritti o interessi sono o possono essere incisi dall'azione dell'impresa. Non vi include invece le organizzazioni della società civile impegnate sui temi e sui diritti rilevanti per la Direttiva, il cui intervento è previsto in modo specifico solo in alcune fasi del processo (elaborazione delle politiche di due diligence e presentazione dei reclami). Questa soluzione toglie chiarezza e linearità ai tempi e ai modi di intervento dei portatori di interesse e delle loro organizzazioni rappresentative e rischia di compromettere la considerazione nel processo di quegli interessi diffusi dei quali è difficile individuare gli immediati portatori.

Sarebbe auspicabile che la Direttiva prevedesse una regola generale di consultazione con tutti i portatori di interesse e le organizzazioni della società civile impegnate sui temi dei diritti umani e della sostenibilità sociale e ambientale almeno nelle fasi principali del processo di elaborazione delle politiche di due diligence. La formula organizzativa attraverso la quale tale consultazione debba essere effettuata (creazione di uno o più panel degli stakeholder, organismi consultivi permanenti, etc.) dovrebbe essere esplicitata. A tale proposito si veda la proposta dei *Consigli del*

Works and Citizenship Councils proposed by Forum DD and recalled at the end of this comment.

The Directive introduces elements of discretionary evaluation in the decisions of the company and its directors concerning the stakeholders' involvement. Such discretion could weaken the effectiveness of stakeholder participation, as it is represented by a discretionary judgment of "relevance" ("where relevant") in some passages of the Directive [for example, Art. 6(4), Art. 8(3,b), Art. 26(1)].

According to Forum DD, such elements of discretion, together with the failed recall of criteria like appropriateness, significance, effectiveness and good faith in the dialogue with the stakeholders, which was required instead by the Proposal of the European Parliament dated 10 March 2021, risk to favour opportunistic behaviour by the company and to introduce elements of uncertainty in the judgement on the correctness of the process of elaboration/implementation of the due diligence policies.

The shared necessity to limit the access to the procedure only to the stakeholders whose interests are effectively influenced by the company's action, could be better pursued by substituting the more general condition of "relevance" with a condition of "inherence" (and possibly of "significance") that results better verifiable on the basis of objective parameters, which would measure not the involvement of the stakeholders, but the interests of which stakeholders are bearers or they represent.

lavoro e della cittadinanza avanzata dal Forum DD e richiamata al termine di questo commento.

La Direttiva introduce elementi di valutazione discrezionale nelle decisioni dell'impresa e dei suoi amministratori relative al coinvolgimento degli stakeholder che possono depotenziare l'efficacia del loro ruolo. Tali elementi di discrezionalità si esprimono in particolare nella previsione di una clausola di rilevanza ("where relevant") in alcuni passaggi della disciplina relativi al coinvolgimento degli stakeholder [v. ad esempio, Art. 6(4), Art. 8(3,b), Art. 26(1)].

Secondo il Forum DD, tali elementi di discrezionalità, unitamente al mancato richiamo di quelle garanzie di appropriatezza, significatività, efficacia e buona fede nel dialogo con gli stakeholder, richieste invece dalla Proposta del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021, rischiano di favorire comportamenti opportunistici dell'impresa e di introdurre elementi di incertezza nel giudizio sulla correttezza del processo di elaborazione/attuazione delle politiche di due diligence.

La pur condivisibile necessità di limitare l'accesso al procedimento ai soli stakeholder i cui interessi siano effettivamente influenzati dall'azione della impresa potrebbe essere meglio perseguita sostituendo alla più generica condizione di "rilevanza", una condizione di "inerenza" (ed eventualmente di "significatività") la cui applicazione risulta meglio verificabile sulla base di parametri oggettivi, da riferirsi peraltro non già al coinvolgimento degli stakeholder, ma agli interessi di cui gli stakeholder sono portatori o che rappresentano.

Furthermore, according to Forum DD, the recall to the principles of fairness, good faith, appropriateness and significance in the dialogue between the company and the stakeholders should be reintroduced as a protection against possible opportunistic and dilatory actions of the company.

The Directive does not provide for a stakeholders power of initiative aimed at opening a dialogue with the company on the impact of its action on stakeholders rights and protected interests. According to Forum DD, such power of initiative would improve the effectiveness of the process through which the company manages social and environmental risks and adverse impacts of its business conduct. Furthermore it could strengthen the interested parties preventive control on the correctness of assessments, evaluations and decisions of the company in the provision / implementation of its due diligence policies, reducing in such case contentious initiatives that can be conveyed through complaints and any other legal action. In order to avoid an instrumental use, the resort to such initiative power could possibly be subordinated to a judgment of inherence and significance of the request of dialogue claimed by stakeholders with respect to the company behavior and impacts.

Unlike the European Parliament Proposal of 10 March 2021, the Directive does not provide for a systematic involvement of trade unions and employee representatives in the development / implementation of due diligence strategies, as well as their general right to be informed. The Forum DD recommends to put more emphasis on participation of the company employee representatives and the representative of

Inoltre, secondo il Forum DD, il richiamo ai principi di correttezza, buona fede, appropriatezza e significatività nel dialogo dell'impresa con gli stakeholder dovrebbe essere reintrodotta come presidio contro possibili comportamenti opportunistici e dilatori dell'impresa.

La Direttiva non prevede un potere di iniziativa degli stakeholder nel sollecitare la discussione con l'impresa sugli impatti della sua azione sui diritti e sugli interessi protetti. Secondo il Forum DD, tale potere di iniziativa migliorerebbe l'efficacia del processo condotto dall'impresa di individuazione e gestione dei rischi di carattere sociale e ambientale che la sua azione potrebbe generare. Potrebbe inoltre rafforzare il controllo preventivo da parte degli interessati sulla correttezza delle valutazioni e decisioni dell'impresa nella previsione/attuazione delle sue politiche di due diligence, contenendo in tal modo le iniziative contenziose veicolabili attraverso le iniziative di reclamo ed eventuali azioni giudiziarie. Allo scopo di evitarne un uso strumentale, l'esercizio di tale potere di iniziativa potrebbe essere eventualmente subordinato ad un giudizio di inerenza e significatività delle proposte di discussione presentate dagli stakeholder rispetto all'azione dell'impresa.

A differenza della Proposta del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021, la Direttiva non prevede un sistematico coinvolgimento dei sindacati e delle rappresentanze dei lavoratori nella elaborazione/attuazione delle strategie di dovuta diligenza, così come un loro generale diritto di esserne informati. Il Forum DD segnala l'opportunità di accentuare l'enfasi sul coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori

employees belonging to the value chain, in formulating the due diligence policies and in their implementation, considering the proximity of this category of stakeholders to the action of the company and their stable participation in industrial relations with the same company. Furthermore, respect of human rights represents a range of interests direct and unique for workers' representatives.

4. Strengthening enforceability through directors' liability and corporate civil liability

Art. 25(2) should explicitly clarify that Member States must ensure that their laws, regulations and administrative provisions providing for a breach of directors' duties can be applied, in the event of a violation of Article 25(1), *even when the liability action is brought by third parties (other than the company, creditors and shareholders)* and also *for harms affecting not the company's assets*, but any of the interests protected by the Directive. Absent this clarification, Art. 25 risks being useless in all legal systems in which actions for liability against company's directors can be brought only by certain individuals (companies, creditors, shareholders) and only for harm to corporate assets.

Art. 22 of the Proposal establishes that, in the discipline of civil liability of corporations for damages occurring as a result of the lack of fulfillment of the prescribed obligations, Member States shall ensure that their domestic rules implementing the Directive in the field of civil liability are considered as overriding mandatory provisions. In this regard, it is worth reminding

dell'impresa o posti nella catena di fornitura, ai fini della elaborazione delle politiche di due diligence e della loro attuazione, considerando la prossimità di questa categoria di stakeholder all'azione dell'impresa e il loro stabile coinvolgimento in relazioni istituzionali con l'impresa stessa. Inoltre il rispetto dei diritti umani rappresenta un ambito di interesse diretto e peculiare delle rappresentanze dei lavoratori.

4. Rafforzare le possibilità di attuazione in materia di responsabilità degli amministratori e responsabilità civile

Il secondo comma dell'Art. 25 dovrebbe esplicitamente chiarire che gli Stati membri devono garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vertenti sulla violazione degli obblighi degli amministratori possano essere applicate, in caso di violazione del primo comma dell'Art.25, *anche quando l'azione è promossa da terzi (diversi dalla società e dai soci)* e per *danni che non hanno inciso sul patrimonio della società*, ma hanno leso invece alcuno degli interessi protetti dalla Direttiva. In mancanza di questa precisazione, il secondo comma dell'Art. 25 rischia di essere inutilizzabile in tutti gli ordinamenti degli Stati membri che riservano l'esercizio di azioni di responsabilità contro gli amministratori solo a determinati soggetti (società, soci, creditori) e solo per danni al patrimonio sociale.

L'Art. 22 della Proposta stabilisce che, nella disciplina della responsabilità civile delle imprese per il verificarsi di violazioni dei diritti umani correlati all'inadempimento degli obblighi prescritti, le normative nazionali di recepimento

that, based on the criteria provided by the EU “Rome II” Regulation on the law applicable to non-contractual obligations, the applicable law to civil liability for human rights violations occurring in the global value chain is the law of the State (including the law of third countries) where the harm occurred.

We believe that, while representing the solution an important step in the direction of conferring enhanced binding force to the European rules on due diligence, it appears to be complex to apply and problematic in terms of legal certainty. It is also much less effective than the preferable hypothesis - proposed, and then unfortunately rejected, in the preparatory works of the European Parliament Resolution of March 2021 - of amending the Rome II Regulation as to allow victims to choose, alternatively, the application of the law of the State where the undertaking was based or where the event giving rise to the damage occurred.

5. An opportunity to develop economic democracy

Last, Forum DD recommends that the authorities provided for in Art. 17 and 18 are not understood as mere administrative controls, but as an opportunity to develop economic democracy and the stakeholders’ participation in the implementation of the Directive. Authorities should be equipped with competences in legal, economic, technologic and social disciplines

siano considerate norme di applicazione necessaria, ossia norme che devono essere rispettate indipendentemente dalla legge identificata come applicabile ai sensi del diritto internazionale privato. Sulla base dei criteri previsti dal Regolamento UE “Roma II” sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, il diritto applicabile nei casi relativi a violazioni avvenute nella catena globale del valore è quello vigente nello Stato (anche extra-europeo) in cui si è verificato il danno. Riteniamo, che pur rappresentando la soluzione prevista dalla Proposta un passaggio importante nella direzione di conferire vincolatività rafforzata alle norme europee in materia di due diligence, essa appaia di complessa applicazione e problematica sul piano della certezza giuridica. Essa è, inoltre, molto meno efficace dell’ipotesi preferibile – prospettata, e poi purtroppo rigettata, nei lavori preparatori della Risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2021 – di emendare il Regolamento Roma II, al fine di conferire alle vittime la facoltà di richiedere, in alternativa, anche l’applicazione della legge dello Stato dove l’impresa capogruppo ha sede o in cui si è verificato l’evento generatore del danno.

5. Opportunità di sviluppo della democrazia economica

Infine il Forum DD ritiene che le Autorità di cui agli Art. 17 e 18 vadano intese non solo come strutture amministrative di controllo, ma come occasione di sviluppo della democrazia economica e della partecipazione dei diversi stakeholder interessati alle finalità della Direttiva. Esse dovrebbero dotarsi di competenze giuridiche, economiche, tecnologiche e sociali necessarie alla

required for understanding how to shape corporate organization and conduct so to implement and comply with corporate social responsibility, corporate sustainability, human rights and sustainable development. The constitution of these authorities should grant that, beside the bodies vested with the power of starting inspections and imposing sanctions for corporate non-conformity, - which must operate without conflict of interests - institutional forms (commissions, committee) of systematic consultation with stakeholders and firms should be provided, granting voice to civil society organizations, unions and environmental associations. Models of implementation, sector by sector, of the due diligence procedure and policy should be developed by means of these forms of consultations, as well as models of codes of conduct that would permit the insertion of human rights, environmental respect and sustainable development among the objectives actually pursued by the firm.

Moreover, these authorities should provide institutional channels easily accessible by corporate stakeholders, NGOs, Unions but also single or groups of citizens willing to signal violations of the corporate obligation to implement due diligence procedures and policies, and to submit complaints that can initiate investigations or inspections.

Conclusion

Finally, Forum DD hopes that the initiative of the European Commission relating to the corporate governance in general, and especially to the directors' duties, will soon be resumed and carried forward. Environment and human rights are

valutazione delle condotte e delle conseguenze dell'attività di impresa dal punto di vista della responsabilità sociale ed ambientale, del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità nelle sue varie dimensioni. Le autorità dovrebbero essere istituite in modo che a fianco degli organi indipendenti dotati di poteri di indagine e sanzione circa la conformità delle imprese alle norme, che devono poter esercitare senza condizionamenti, siano previste forme istituzionali (commissioni o comitati) di consultazione sistematica degli stakeholder e delle imprese. Forme di consultazione tramite le quali elaborare modelli per l'attuazione delle procedure di due diligence settore per settore, nonché modelli per l'adozione dei codici di condotta che dovranno incorporare il rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e gli obiettivi di sostenibilità tra gli obiettivi dell'impresa.

Inoltre le autorità dovrebbero istituire canali stabili e facilmente accessibili attraverso i quali gli stakeholder delle imprese, associazioni o sindacati, ma anche singoli o gruppi di cittadini possano segnalare casi di violazione degli obblighi di istituzione e attuazione delle procedure di due diligence, nonché presentare esposti alla luce delle quali possano essere avviate indagini o ispezioni.

Conclusion

Il Forum DD auspica infine che venga presto ripresa e portata avanti l'iniziativa della Commissione Europea relativa al tema della *governance* in generale, e ai doveri generali degli amministratori. Ambiente e diritti umani sono

probably the most important among the potential victims of short-termism and unsustainable business policies, but they are certainly not the only ones.

In this regard, Forum DD underlines again the importance of stakeholder empowerment (as many European documents have repeatedly clarified, and as the Directive draft also confirms). Corporate governance must be inspired by long-term visions, and oriented towards sustainability objectives, in the interest not only of investors, but of all stakeholders, a legal regime that does not provide for any institutionalized channel for stakeholder participation in the decision-making processes that take place within the companies, appears inconsistent from a principled perspective and inefficient from a practical viewpoint.

A system in which the holders of the protected interests are completely excluded from any institutionalized participation in the decision-making processes leading to the adoption of decisions affecting their interests, does not appear internally consistent. It also seems to us that a system in which a single category of interested parties (the shareholders), has the exclusive power to make decisions (including those significantly affecting others as well) without any institutionalized dialogue favoring the formation of broader and more balanced points of view, has very little chances of functioning properly.

Therefore Forum DD believes that the initiative of the EU institutions on sustainable corporate governance could be courageously resumed by stating mandatorily a formulation of the purpose and objectives pursued by companies consistent

probabilmente tra le più importanti tra le potenziali vittime dello *short-termism*, ma non sono certamente le sole.

In questa prospettiva, il Forum DD ritiene di dover richiamare ancora l'attenzione sull'importanza del coinvolgimento degli stakeholder. Se, come molti ufficiali documenti europei hanno più volte chiarito, e come anche il presente progetto di Direttiva conferma, la *governance* delle imprese deve essere ispirata da visioni di lungo periodo ed orientata verso obiettivi di sostenibilità, non solo nell'interesse degli investitori, ma in quello di tutti gli stakeholder, un regime giuridico che non prevede alcun istituzionalizzato canale di partecipazione degli stakeholder ai processi decisionali che si svolgono all'interno delle società, appare incoerente sul piano dei principi e inefficiente dal punto di vista pratico.

Non è coerente che i diretti titolari degli interessi riconosciuti come meritevoli di protezione siano completamente esclusi da ogni istituzionalizzata interlocuzione nei processi decisionali che conducono all'assunzione delle scelte che su detti interessi incidono, e non è efficiente che la cura di questi complessivi interessi sia affidata in via esclusiva ad una sola categoria di interessati (i soci), senza che tra i vari interessi si svolga un istituzionalizzato confronto, in grado di favorire la formazione di punti di vista più ampi ed equilibrati.

Il Forum ritiene perciò che l'iniziativa della Commissione Europea sul tema della *sustainable governance* potrebbe esser coraggiosamente ripresa, dando una definizione cogente degli obiettivi e degli interessi perseguiti dall'impresa

with the enunciate that sustainability should be part of their guiding criteria. This entails that the corporate interest or the overall company purpose should be understood as value creation for all the corporate stakeholders (first of all employees) who participate in its production directly or through the supply and distribution chains, by pursuing a fair and efficient equilibrium of their interests, on which they could freely agree, and at the same time the minimization of external negative effects and reduction of climate change impacts according to a long run and sustainable view of economic development.

To achieve this equilibrium, models of corporate governance should be implemented that empower stakeholders with effective rights of information, consultation and on some decision issues also codetermination, so that they may actually affect the corporate strategy. In fact only the stakeholders' exercise of rights and powers can curb the abuse of managerial discretion by making directors accountability effective in matters of fiduciary and diligence duties, according to the Directive definition. Amongst the proposals to be considered, we recommend the one elaborated and advocated by Forum DD in the last few years: the institution of Works and Citizenship Company Councils providing for the representation of not only the employees of a specific firm but the employees participating in the firm value chain, independently of their employment contracts, and the representation of the communities belonging to territories wherein the company or its supply chain operates, so to give voice to their environmental interests and to the claim of climate change reduction. A first test bench for the Councils could be the coordination within them of all the

che sia coerente con l'enunciato secondo cui la sostenibilità fa parte dei criteri che ne guidano l'azione. Ciò implica che l'interesse societario ovvero lo scopo complessivo dell'impresa sia inteso come creazione di valore per tutti gli stakeholder essenziali (in primo luogo i lavoratori) che partecipano in modo diretto o attraverso la catena di fornitura o distribuzione alla sua produzione, secondo un equilibrio equo ed efficiente degli interessi tra loro concordabile, al contempo minimizzando gli impatti esterni negativi e contrastando il cambiamento climatico, in una visione di lungo periodo e sostenibile dello sviluppo economico.

Il raggiungimento di tale bilanciamento richiede sistemi di governo d'impresa in cui gli stakeholder esercitino diritti di informazione, consultazione e su certe materie di codeterminazione, tali da influire effettivamente sulla gestione strategica. Solo mediante l'esercizio di diritti e poteri da parte degli stakeholder è infatti possibile evitare l'uso opportunistico della discrezionalità manageriale, facendo valere l'accountability degli amministratori in merito alla nuova definizione dei doveri di fedeltà e diligenza. Tra le proposte che dovrebbero essere considerate vi è quella da tempo formulata dal forum DD dei *Consigli del Lavoro e della Cittadinanza*, che prevede la rappresentanza non solo dei lavoratori di una specifica impresa, bensì degli appartenenti alla intera catena del valore, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata per impiegarli, nonché i rappresentanti dei territori ove l'impresa opera, che dei territori rappresentino gli interessi ambientali. Un primo banco di prova dei Consigli potrebbe proprio essere il coordinamento al loro interno di tutte le attività di consultazione degli

consultation activities requested by the Directive, going well beyond the fragmented picture offered by their current description, and giving stakeholders the capability to affect the concrete design of procedures and to forcefully point out the risks and the impacts to be prevented, eliminated or reduced.

stakeholder previste dalla Direttiva, superandone la frammentazione e dando agli stakeholder stessi possibilità di partecipare al disegno concreto delle procedure oltre che indicare con forza i rischi e degli impatti da prevenire, eliminare o ridurre.

23 May 2022

Forum DD description

Forum Disuguaglianze e Diversità, born from an idea of the Lelio e Lisli Basso Foundation, was publicly launched on 16 February 2018 and involves eight organizations of active citizenship (in addition to the Basso Foundation itself, they include ActionAid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus Cooperativa sociale, Fondazione di Comunità di Messina, Legambiente, Uisp), and a group of more than 100 people (researchers and academics, members of the eight organizations).

Through the exchange and collaboration between the world of research and that of active citizenship, the Forum intends to draw up public policies and collective actions aimed at reducing inequalities. It also aims to build consensus and commitment towards these proposals.

Forum DD is led by a Coordination Group, chaired by *Fabrizio Barca* and *Andrea Mornioli*, and has an operational staff.

Working Group on Economic Democracy: *Lorenzo Sacconi* (coord.), *Filippo Belloc*, *Francesco Denozza*, *Maurizio Franzini*, *Donata Gottardi*, *Anna Grandori*, *Ugo Pagano*, *Andrea Perrone*, *Serenella Rossi*, *Alessandra Stabilini*, *Francesco Vella*.

This document was prepared by: *Francesco Denozza*, *Lorenzo Sacconi*, *Serenella Rossi*, *Angelica Bonfanti*, *Donata Gottardi*, *Virginia Cecchini Manara*.

Descrizione del Forum DD

Il Forum Disuguaglianze e Diversità nato da un'idea della Fondazione Lelio e Lisli Basso, lanciato pubblicamente il 16 febbraio 2018, vede la partecipazione di otto organizzazioni di cittadinanza attiva (oltre la stessa Fondazione Basso, ne fanno parte Action Aid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus Cooperativa sociale, Fondazione di Comunità di Messina, Legambiente, Uisp), e di un gruppo di oltre 100 persone (ricercatori e docenti universitari oltre che rappresentanti delle organizzazioni).

Attraverso l'incontro e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della cittadinanza attiva intende disegnare proposte generali per l'azione collettiva e pubblica tese a ridurre le disuguaglianze. L'obiettivo è anche quello di creare consenso e impegno nei confronti di queste proposte.

Il Forum DD è guidato da un Gruppo di Coordinamento, presieduto da *Fabrizio Barca* e *Andrea Mornioli*, e si avvale di uno staff operativo.

Gruppo di lavoro su democrazia economica: *Lorenzo Sacconi* (coord.), *Filippo Belloc*, *Francesco Denozza*, *Maurizio Franzini*, *Donata Gottardi*, *Anna Grandori*, *Ugo Pagano*, *Andrea Perrone*, *Serenella Rossi*, *Alessandra Stabilini*, *Francesco Vella*.

Questo documento è stato redatto da: *Francesco Denozza*, *Lorenzo Sacconi*, *Serenella Rossi*, *Angelica Bonfanti*, *Donata Gottardi*, *Virginia Cecchini Manara*.

<https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/>